

## ***Se venti anni vi sembrano pochi ...***

### ***Sviluppo delle forme di welfare integrato gestite dagli enti di cui al d.lgs. 103/1996 e ragioni per assecondarne l'ulteriore crescita***

Ogni provvedimento legislativo si valuta sulla base dei processi che riesce effettivamente ad innescare.

L'esperienza di venti anni di esperienza applicativa del decreto 103/1996 dimostra che l'opzione generale da esso effettuata - affidarsi al protagonismo di nuovi enti previdenziali configurati come soggetti di diritto privato - è stata un'opzione lungimirante che, messa alla prova, ha consentito di sviluppare esperienze di *welfare* capaci di rispondere ai bisogni degli iscritti con riferimento ad un ampio spettro di situazioni e di svolgere anche un ruolo di promozione e qualificazione del lavoro delle varie categorie di professionisti facenti capo agli enti.

La concretezza del ruolo svolto, che si traduce nell'esercizio di funzioni di sicurezza sociale, e anche gli effetti positivi in generale insiti nell'operare degli enti come investitori istituzionali di medio/lungo periodo sollecitano e, per più di aspetto, rendono doveroso l'adeguamento di vari profili della cornice normativa entro cui gli enti operano.

Un dovere di coerenza rispetto alla natura degli enti impone la rimozione di regole e vincoli che, pensati per le pubbliche amministrazioni, non si attagliano a soggetti di diritto privato.

La stabilità degli enti, che ovviamente interessa in primo luogo agli enti e ai loro iscritti, è assicurata da specifici presidi ed è verificata sulla base di lunghe proiezioni temporali. Anche per questo, non si può evitare di riconoscere agli enti, in maniera più univoca rispetto ad ora, la facoltà di farsi carico della adeguatezza delle prestazioni pensionistiche anche attraverso la contribuzione integrativa e i rendimenti derivanti dalla gestione del patrimonio, facoltà che peraltro già significativi riconoscimenti ha avuto a livello legislativo e giurisprudenziale.

I controlli, sicuramente richiesti dalla rilevanza dei compiti esercitati dagli enti, costituiscono un ulteriore ambito della vigente normativa da rivedere profondamente. La semplificazione dei controlli e il superamento di meccanismi che determinano situazioni di incertezza, se non di blocco dell'attività degli enti, costituiscono aggiustamenti non più rinviabili, anche perché utili per l'efficacia dei controlli.

L'azione degli enti a favore di forme di *welfare* ulteriori rispetto alla tutela pensionistica, che già ha avuto un riconoscimento legislativo, merita un intervento legislativo di sostegno che, con la stessa ampiezza ed apertura verso l'autonomia degli enti, faccia da *pendant* rispetto a quello che dal 1996 accompagna l'azione nel campo pensionistico.

L'applicazione di un appropriato regime fiscale, che sia coerente con la natura dell'attività degli enti e tenga conto delle fasi in cui tale attività si articola (accumulo ed erogazione delle prestazioni), costituisce una meta ancora da raggiungere, ma non più rinviabile in considerazione delle incongruità e contraddizioni gravi che contraddistinguono l'attuale assetto (di cui l'incoerenza delle aliquote e la doppia tassazione non sono l'unica espressione).

Quanto si è detto e quanto ognuno può facilmente constatare, non nell'astrattezza delle norme ma nella concretezza della vita dei professionisti iscritti, rende evidente che le istanze brevemente illustrate sono anni luce lontane da istanze grettamente corporative, riguardando invece misure richieste per arricchire ancor di più una parte importante del sistema di *welfare* nazionale, parte del sistema che in primo luogo si fa forte dell'adesione e dell'auto-responsabilità dei partecipanti.